



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**Consiglio di Stato**

**in sede giurisdizionale (Sezione Settima)**

**Il Presidente**

ha pronunciato il presente

**DECRETO**

sul ricorso numero di registro generale 7383 del 2024, proposto da  
Maria Claudia Accardo, Carmelo Agnello, Davide Aiello, Maria Antona, Borina Lidia Baiunco, Marco Barsalona, Maria Grazia Bellantone, Marianna Bianchi, Ninfa Borruso, Maria Giuseppa Cammarata, Giuseppe Cannizzo, Romina Carnemolla, Carmelina Casabene, Salvatrice Catalano, Giuseppe Cavaliere, Alessandra Ceraso, Alessandra Chirco, Silvia Corsi, Daniela Cotroneo, Antonio Cutuli, Giovanna D'Angelo, Paolo Derchi, Stefano Di Noro, Achiropita Esposito Guido, Oriana Ferrara, Maria Genovese, Andrea Iannielli, Francesco Ianniciello, Rosa La Martina, Elisabetta Claudia Leonardi, Adriana Licausi, Paola Masi, Vincenzo Mavilla, Giuseppe Nitro, Antonio Papa, Laura Pappalardo, Natalina Pingitore, Rocco Puntillo, Stefania Quietto, Carmela Rosaria Raniero, Emilia Rimolo, Maria Grazia Rocchetta, Maria Grazia Romeo, Giovanna Rosiello, Adriana Sagato, Maria Grazia Salafia, Sonia Agata Sangiorgi, Mariateresa Santella, Giovanna Scaglione, Maddalena Rachele Stagno, Flavia Tramonte, Salvatore

Vittorio Venezia, rappresentati e difesi dall'avvocato Giuseppe Limblici, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

***contro***

Ministero Dell'Istruzione e del Merito, Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio, Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia, Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia, Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, Ufficio Scolastico Regionale per il Molise, Ufficio Scolastico Regionale per L'Emilia Romagna, Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria, Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria, Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte, Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto, Ambito Territoriale per la Provincia di Agrigento, Ambito Territoriale per la Provincia di Barletta-Andria-Trani, Ambito Territoriale per la Provincia di Bergamo, Ambito Territoriale per la Provincia di Caltanissetta ed Enna, Ambito Territoriale per la Provincia di Campobasso, Ambito Territoriale per la Provincia di Catania, Ambito Territoriale per la Provincia di Como, Ambito Territoriale per la Provincia di Cosenza, Ambito Territoriale per la Provincia di Cremona, Ambito Territoriale per la Provincia di Forlì-Cesena, Ambito Territoriale per la Provincia di Imperia, Ambito Territoriale per la Provincia di Messina, Ambito Territoriale per la Provincia di Monza e della Brianza, Ambito Territoriale per la Provincia di Napoli, Ambito Territoriale per la Provincia di Palermo, Ambito Territoriale per la Provincia di Ragusa, Ambito Territoriale per la Provincia di Reggio Calabria, Ambito Territoriale per la Provincia di Roma, Ambito Territoriale per la Provincia di Salerno, Ambito Territoriale per la Provincia di Siracusa, Ambito Territoriale per la Provincia di Torino, Ambito Territoriale per la Provincia di Trapani, Ambito Territoriale per la Provincia di Treviso, non costituiti in giudizio;

***per la riforma***

dell'ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta) n. 03832/2024, resa tra le parti, per l'annullamento, previa

sospensione dell'efficacia e adozione di misura cautelare anche atipica:

- dell'O.M. n. 88 del 16.5.2024 recante "Procedure di aggiornamento delle graduatorie provinciali e d'istituto di cui all'articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124, e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo" per il biennio 2024/2026, pubblicata sul sito istituzionale del MIM in data 20.05.2024, nella parte in cui e, per quanto di interesse: A) nella Tabella A/5 recante "titoli valutabili per le graduatorie provinciali di I fascia per le supplenze del personale insegnante tecnico pratico (ITP) nella scuola secondaria di primo e secondo grado" non prevede la valutazione del punteggio aggiuntivo di 24 punti spettante per l'abilitazione conseguita attraverso la frequenza dei percorsi universitari e accademici di formazione iniziale di cui al DPCM 4 agosto 2023, e nello specifico dei percorsi disciplinati dall'art. 13 del suddetto provvedimento; B) nella Tabella A/7 recante "titoli valutabili per le graduatorie provinciali di I fascia per le supplenze su posto di sostegno nelle scuole di ogni grado" consente la valutazione del punteggio aggiuntivo di punti 24 per l'abilitazione conseguita attraverso la frequenza dei percorsi universitari e accademici di formazione iniziale di cui al DPCM 4 agosto 2023 (e nello specifico dei percorsi disciplinati dall'art. 13 del suddetto provvedimento) per i soli docenti in possesso di laurea magistrale, secondo quanto previsto dalla Tabella A/3 punto A.2 lettera h cui fa rinvio e non anche per gli ITP; - di ogni altro atto precedente, successivo o comunque connesso e, ove occorra, della nota di trasmissione del MIM prot. n. 71491 del 20.05.2024;

E PER LA DECLARATORIA, ANCHE IN VIA CAUTELARE,

del diritto dei ricorrenti, nella qualità di insegnanti ITP, che hanno fatto istanza di inserimento/aggiornamento nella prima fascia della graduatoria del sostegno per la scuola secondaria di secondo grado e nella rispettiva

prima fascia della graduatoria su materia per il biennio 2024/2026, ad avere riconosciuti ulteriori punti 24 per l'abilitazione conseguita attraverso la frequenza dei percorsi universitari e accademici di formazione iniziale di cui al DPCM 4 agosto 2023 (art. 13), al pari dei docenti laureati, sia nella graduatoria su materia prima fascia che nella graduatoria unica sostegno di prima fascia. e per la condanna al risarcimento in forma specifica consistente nel riconoscimento di 24 punti aggiuntivi nella valutazione della domanda di inserimento/aggiornamento delle GPS sostegno I fascia e in quelle relative alla classe di concorso ITP I fascia, in forza del possesso di titolo di abilitazione conseguito ai sensi dell'art. 13 del DPCM 4 agosto 2023.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi degli artt. 56, 62, co. 2 e 98, co. 2, cod. proc. amm.;

Vista l'istanza di autorizzazione alla notifica per pubblici proclami;

Ritenuta la sussistenza dei presupposti previsti dall'art. 41 del CPA, considerando l'elevato numero dei destinatari della notifica;

Ritenuto che la notifica dovrà essere notificata mediante pubblicazione nei siti web del Ministero e degli Uffici Scolastici Regionali appellati, per quindici giorni consecutivi, con decorrenza iniziale entro otto giorni dalla comunicazione del presente decreto, dei seguenti atti:

ricorso di primo grado;

ordinanza impugnata;

atto di appello;

presente decreto;

P.Q.M.

Accoglie l'istanza di autorizzazione alla notifica per pubblici proclami, secondo le modalità indicate in motivazione.

Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma il giorno 3 ottobre 2024.

**Il Presidente**  
**Marco Lipari**

**IL SEGRETARIO**